

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 05/04/2024, n. 9120

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15190-2022 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato LUCIANO NOCE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

Contro

ITALTRASPORTI Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA BOZZELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1311-2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06-04-2022 R.G.N. 415-2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-01-2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l'appello della Srl Itraltrasporti in liquidazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di A.A., volta ad ottenere il risarcimento de danno differenziale conseguente all'infortunio occorso il 24 aprile 2012.
2. La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, con mansioni di autista, aveva allegato di essere caduto mentre provvedeva ad effettuare il rifornimento di gasolio per il camion che aveva in dotazione; che la caduta era stata causata dall'intralcio costituito dal tubo di erogazione dell'impianto di rifornimento, sito presso la sede aziendale, mentre egli si trovava posizionato su una piattabanda collocata ad un livello inferiore rispetto al distributore.
3. I giudici di appello hanno ritenuto che le prove testimoniali, assunte in primo grado e poste a base della decisione di accoglimento del ricorso da parte del tribunale, non consentivano in

realità di ricostruire la dinamica dell'incidente poiché i testimoni non avevano assistito in maniera diretta al suo verificarsi ed avevano riferito unicamente di una caduta, per essere il A.A. inciampato nel tubo di erogazione del carburante mentre riforniva l'automezzo, manovra che, come autotrasportatore, eseguiva ormai da molti anni. Hanno rilevato che né dalle deposizioni testimoniali né dal ricorso introduttivo del giudizio emergevano le norme di prevenzione violate dal datore di lavoro e che l'incidente era quindi da attribuire a negligenza e imprudenza dello stesso lavoratore.

4. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La Srl Itraltrasporti in liquidazione ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

Motivi della decisione

6. Con l'unico motivo del ricorso il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, dell'art. 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto storico decisivo.

7. Il ricorrente ha dedotto di avere allegato, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (che ha trascritto nelle parti essenziali a p. 8), che l'infortunio si era verificato nell'espletamento dell'attività lavorativa, presso la sede operativa della società datoriale sita in N e che, nell'effettuare il rifornimento di gasolio al camion in dotazione presso il distributore ivi collocato, era caduto a terra a causa dell'intralcio costituito dal tubo di erogazione sprovvisto di sistema di sicurezza. Ha aggiunto che tale dinamica era riportata nella denuncia di infortunio (riprodotta nel corpo del ricorso e localizzata - doc. 6 allegato al ricorso di primo grado) trasmessa dalla società all'Inail, che aveva riconosciuto e indennizzato l'infortunio. Ha affermato di avere, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (v pp. 11-12 del ricorso in cassazione), argomentato sulla nocività del luogo di lavoro e, precisamente, sul fatto che "il tubo andava a cadere su una piattabanda posizionata in maniera irregolare al di sotto del distributore e per l'intera estensione dello stesso, creando una sporgenza da uno dei due lati (cfr. rilievi fotografici allegati). La collocazione della piattabanda determinava un dislivello tra la superficie di calpestio e il distributore, atteso che la stessa fuoriusciva da uno dei due lati dell'erogatore, creando una sporgenza.. L'incidente poteva essere evitato modificando lo stato dei luoghi ovvero apponendo delle apposite barriere protettive eliminando il dislivello...nonché adottando un sistema di riavvolgimento automatico della pompa...L'incidente ...è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro...per non avere apprestato le opportune misure di sicurezza nell'area di sosta dove è ubicato il serbatoio del gasolio per consentire il rifornimento dei mezzi".

8. Il ricorso è fondato.

9. L'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale.

10. La formulazione della norma in esame, attraverso l'esplicito riferimento alle "misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal

modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico.

11. Le caratteristiche dell'obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell'obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007).

12. Sulla allegazione del "fatto costituente inadempimento" occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che "l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo" (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 par. 5.8., e precedenti ivi richiamati).

13. Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore allegi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.

14. In altri termini, l'identificazione dell'inadempimento, quale componente dell'onere di allegazione del lavoratore, "deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo" (v. Cass. n. 29909 del 2021 cit., in motivazione, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia Spa, colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).

15. Nella fattispecie oggetto di causa, il lavoratore nel ricorso introduttivo della lite ha descritto lo stato dei luoghi aziendali, esattamente del distributore ove egli doveva fare rifornimento per il veicolo in dotazione, sottolineando l'esistenza di un dislivello tra il piano di calpestio e il distributore e la assenza di barriere protettive e di sistemi di riavvolgimento automatico della pompa, condizioni tali da rendere concreto il pericolo di caduta nell'esecuzione delle operazioni di rifornimento (v. ricorso per cassazione p. 11-12 in cui sono trascritti brani del ricorso introduttivo di primo grado).

16. Occorre, ancora e sotto diverso profilo, considerare che, in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente

abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013; n. 798 del 2017; n. 16026 del 2018);

17. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi finora richiamati, sia quanto al contenuto dell'onere di allegazione e prova del lavoratore, avendo ritenuto necessaria l'individuazione delle norme di prevenzione violate, e sia nella valutazione della eventuale negligenza di quest'ultimo, avendo considerato la stessa idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale.

18. Per tali ragioni, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusionone

Così deciso nell'adunanza camerale del 30 gennaio 2024

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024